SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1012)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MEZZAPESA e ACCILI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 LUGLIO 1980

Concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 13 marzo 1958, n. 165, avente per oggetto: « Ordinamento delle carriere e trattamento economico del personale insegnante e direttivo degli istituti di istruzione elementare, secondaria e artistica e disposizioni sulla carriera degli ispettori centrali del Ministero della pubblica istruzione », stabiliva che la carriera degli insegnanti elementari si svolgesse in quattro classi (coefficienti 202, 229, 271 e 325) di stipendio, l'ultima delle quali si raggiungeva dopo 22 anni dalla nomina in ruolo.

L'innovazione di maggior rilievo della citata legge era l'introduzione dell'istituto del concorso per merito distinto. L'articolo 3, infatti, stabiliva testualmente che i periodi (ambedue di dieci anni) di « permanenza nella seconda e terza classe di stipendio » erano « ridotti di tre anni ciascuno per i vincitori di appositi concorsi per merito distinto ».

Le successive leggi 28 luglio 1961, n. 831, e 5 dicembre 1964, n. 1268, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1965, n. 373, migliorarono l'importo degli stipendi e abbreviarono il periodo di permanenza nelle varie classi di stipendio, ma non modificarono le norme riguardanti il concorso per merito distinto.

Nello spirito della legge i concorsi per merito distinto costituivano un incentivo per l'elevazione culturale e professionale dei docenti: infatti, si offrivano benefici di natura giuridica ed economica, che si ripercuotevano in tutta la carriera, agli insegnanti che si erano distinti per la preparazione culturale e per la continuità e l'efficacia dell'azione educativa e didattica.

Allo scopo di dirimere alcuni dubbi sorti in ordine all'applicazione delle norme concernenti il concorso per merito distinto, il Ministero della pubblica istruzione, con circolare n. 164 del 4 maggio 1970, sentì il bisogno di precisare che « la misura del beneficio doveva essere sempre di un triennio anche per quei candidati che avevano partecipato al concorso mentre erano a meno di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il normale passaggio alla classe di stipendio ».

Senonchè la legge 26 luglio 1970, n. 576, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, rico-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4

noscendo, ai fini della carriera, parte del servizio prestato prima della nomina in ruolo sin dalla data del 1° luglio 1970, tolse, proprio all'ultimo momento, la possibilità di partecipare al concorso per merito distinto per il passaggio anticipato dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio a molti insegnanti, che si videro immettere direttamente nella classe superiore di stipendio alla vigilia del concorso.

Accadde così — tanto per fare un esempio — che tra gli insegnanti entrati in ruolo nel 1953 e nel 1955 si verificava una imprevista ed ingiusta sperequazione, giacchè i vincitori del concorso per merito distinto per il passaggio dalla 2ª alla 3ª classe di stipendio si videro precludere la partecipazione al concorso per merito distinto per il passaggio dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio, mentre poterono partecipare a detto concorso quelli che o non avevano partecipato o non avevano superato il precedente concorso per merito distinto.

In siffatta maniera fu completamente falsato lo spirito della legge, in quanto non sono stati i migliori ad essere privilegiati.

Come se non bastasse, in applicazione della circolare ministeriale n. 164 del 4 maggio 1970, si è data la possibilità di partecipare al concorso per merito distinto a quelli che si trovavano ad un solo anno dal raggiungimento della 4ª classe di stipendio e la si è negata a quelli che detta classe avevano raggiunto proprio alla data del concorso.

Per eliminare la disparità di trattamento di cui innanzi e il conseguente vivo malcontento nella classe magistrale, che ha determinato in tutte le province numerosi e non infondati ricorsi, si propone questo disegno di legge consistente in un articolo unico, mirante a sanare le sperequazioni venutesi a creare a seguito delle varie modifiche apportate alla originaria legge 13 marzo 1958, n. 165, e altresì a rivalutare ed incentivare la preparazione culturale e professionale degli insegnanti.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È indetto il concorso per merito distinto, per soli titoli, per il passaggio anticipato dalla 3ª alla 4ª classe di stipendio, relativo all'anno 1970, riservato ai soli insegnanti elementari che, per la applicazione del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, nella legge 26 luglio 1970, n. 576, alla data del 1° ottobre 1970 hanno conseguito il passaggio alla 4ª classe di stipendio.

Il concorso si svolgerà con le modalità previste dall'ordinanza ministeriale 13 luglio 1977, n. 184, e successive modificazioni.

Il numero dei posti da mettere a concorso sarà, in ciascuna provincia, pari al 25 per cento degli insegnanti che alla data del 1° ottobre 1970 si trovavano a non più di tre anni dal compimento dell'anzianità prevista per il passaggio alla 4ª classe di stipendio.

Detto 25 per cento, ove occorra, sarà arrotondato per eccesso.